



**Associazione
Intercomunale per
Esercizio Sociale
Consorzio per i Servizi
alla Persona**

**REGOLAMENTO
DEL FUNZIONAMENTO
DELLA COMUNITA'
ALLOGGIO
ANZIANI/CENTRO DI
ACCOGLIENZA SOCIALE**

SOMMARIO:

Art. 1	Ente Gestore.....	Pag. 3
Art. 2	Finalità.....	Pag. 3
Art. 3	Tipologia e Capacità Ricettiva.....	Pag. 3
Art. 4	Modalità di Ammissione.....	Pag. 3
Art. 5	Modulo di Pronto Intervento.....	Pag. 4
Art. 6	Modalità di Dimissione.....	Pag. 5
Art. 7	Determinazione Retta.....	Pag. 5
Art. 8	Versamento della Retta.....	Pag. 6
Art. 9	Condizioni Particolari di Rimborso delle Rette.....	Pag. 6
Art. 10	Registro Generale, Cartella Personale, Schede.....	Pag. 7
Art. 11	Vitto.....	Pag. 7
Art. 12	Orario Pasti.....	Pag. 7
Art. 13	Il Pranzo nelle ricorrenze.....	Pag. 8
Art. 14	Polizza Assicurativa a Favore degli Assistiti.....	Pag. 8
Art. 15	Il Personale.....	Pag. 8
Art. 16	Il Referente dell'Area Anziani dell'AIPES.....	Pag. 8
Art. 17	Il Responsabile della Struttura.....	Pag. 9
Art. 18	Mansioni e Responsabilità degli Operatori Socio-Sanitari..	Pag. 9
Art. 19	Personale Ausiliario Generico.....	Pag.10
Art. 20	Il Medico.....	Pag.10
Art. 21	Il Cuoco.....	Pag.10
Art. 22	Assistenza Sanitaria.....	Pag.11
Art. 23	Consiglio di Rappresentanza della Comunità.....	Pag.11
Art. 24	Compiti del Consiglio di Rappresentanza della Comunità	Pag.11
Art. 25	Rappresentanti degli Ospiti.....	Pag.11
Art. 26	Vigilanza AIPES.....	Pag.12
Art. 27	Disposizioni Transitorie e Finali.....	Pag.12

Art. 1

Ente Gestore

L'AIPES provvede ad affidare in forma indiretta la gestione della struttura residenziale per gli anziani a Cooperative Sociali regolarmente iscritte all'Albo Regionale. L'AIPES si riserva di attuare le dovute verifiche nei confronti dell'Ente Gestore, così come disposto dall'art. 26 del presente regolamento.

Art. 2

Finalità

La struttura per anziani è una struttura polivalente residenziale, che risponde alle esigenze dei cittadini anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nei casi in cui si necessita di assistenza sotto forma di trattamento individuale da parte di professionisti.

In particolare si intende:

- all'assistenza quotidiana con soddisfacimento delle esigenze di vita;
- a sostituire o integrare l'azione della famiglia e del contesto di appartenenza;
- a favorire il recupero della persona impedendone il degrado psico-fisico;
- a permettere una vita di relazione e una maggiore socializzazione;
- a rimuovere ogni ostacolo al fine di promuovere, ove possibile, il rientro dell'assistito nella famiglia di origine.

La struttura residenziale per anziani deve garantire agli ospiti la necessaria assistenza evitando ogni forma di disadattamento e di emarginazione consentendo agli ospiti stessi di mantenere vivo il senso della propria personalità, come protagonisti della vita che si svolge all'interno e all'esterno della Comunità. Sarà pertanto evitato l'isolamento degli ospiti proponendo loro una vita di relazione sia interna che esterna.

Art.3

Tipologia e Capacità Ricettiva

La Comunità è una struttura socio-assistenziale, regolarmente autorizzata con funzioni di "Comunità Alloggio per Anziani" ai sensi della L.R. n. 41/2003.

E' destinata ad ospitare anziani totalmente o parzialmente autosufficienti, che non hanno possibilità di vivere autonomamente presso il loro nucleo familiare né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari e personale single, con caratteristiche specifiche che non agevolano il loro vivere da soli. La capacità ricettiva complessiva è di massimo 15 ospiti (di cui 4 riservati per l'accoglienza sociale).

Art.4

Modalità di Ammissione

L'ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto da assistere o da chi per lui provvede.

Per essere ammessi al servizio in regime residenziale, i richiedenti devono aver compiuto 65 anni di età. I Comuni del distretto FR/C, per casi specifici, potranno

segnalare, tramite il competente servizio sociale, situazioni particolari per le quali si potrà venire meno al requisito dell'età sopra indicato.

Nell'inserimento presso la struttura in regime residenziale, gli anziani residenti nell'ambito distrettuale avranno priorità nell'inserimento rispetto agli altri eventuali richiedenti.

L'ingresso dell'ospite in comunità alloggio, avverrà dietro accertamento dei requisiti e specifica valutazione da parte del Referente dell'Area Anziani dell'AIPES/Servizio Sociale del Comune interessato/Responsabile della Struttura.

Qualora l'ospite diventi non autosufficiente sarà cura del Referente dell'Area Anziani dell'AIPES procedere a fornire ai familiari o alle altre persone preposte a norma di legge alla relativa tutela, informazioni sulla procedura necessaria ad individuare altra struttura specifica.

Nell'ipotesi in cui l'anziano non disponga delle risorse necessarie a far fronte al pagamento dell'intera retta, sarà cura del Referente dell'Area Anziani dell'AIPES procedere a fornire le indicazioni previste dalle norme vigenti circa le persone tenute per legge all'integrazione della retta o in ultima soluzione, al coinvolgimento del Comune di residenza dell'assistito.

Nel caso specifico di persone anziane prive di parenti, sarà cura del Referente dell'Area Anziani dell'AIPES adottare la procedura prevista dalla legge 328/2000.

L'ospite ha la facoltà dopo l'ammissione di usufruire di n. 30 (trenta) giorni di permanenza in prova presso la struttura. Il personale preposto valuterà l'idoneità dell'inserito alla vita comunitaria, in caso negativo si riserva di concludere l'inserimento anche proponendo diverse soluzioni sostitutive.

Qualora l'ospite rifiuti la permanenza definitiva è tenuto a comunicarlo per iscritto al Responsabile della Struttura. In tal caso il dimissionario è tenuto ad effettuare il pagamento della retta per i giorni di effettiva permanenza.

È fatto divieto di ospitare in regime residenziale utenti affetti da patologie psichiatriche, o sottoposti a misure cautelari, o dipendenze, con riserva di valutazione da parte delle figure preposte.

Per quanto riguarda le altre tipologie di servizi erogati, sarà cura sempre del Referente dell'Area Anziani dell'AIPES fornire apposito modulo di richiesta.

Art.5

Modulo di Pronto Intervento

Sarà attivato, purché in linea con la normativa regionale il modulo di pronto intervento, ubicato all'interno della Comunità alloggio, con capacità ricettiva di n. 4 posti letto massimo, tesi a far fronte a bisogni improvvisi di emergenza in cittadini che si trovino in grave stato di difficoltà temporanea. La fruizione del presente servizio è limitata nel tempo (max 30 giorni), in attesa di poter valutare e ricercare soluzioni opportune e rispondenti al caso specifico (affidamento familiare, inserimento in casa protetta o altra struttura socio assistenziale, etc.).

La creazione, le modalità di erogazione e di organizzazione di tale servizio è stabilito con apposito atto del Servizio Sociale dell'AIPES, in collaborazione con l'Ente Gestore, mediante piani d'intervento specifici per ciascuna situazione particolare e con copertura finanziaria a totale carico degli ospiti come disposto nel regolamento e/o occorrendo a carico del Comune di residenza.

Art.6

Modalità di Dimissione

L'utente assistito potrà essere dimesso:

- su propria richiesta;
- su richiesta dei parenti e sempre col consenso dell'interessato;

L'ospite è tenuto a darne preavviso scritto al Responsabile della Struttura, il quale dovrà informare il Referente dell'Area Anziani dell'AIPES. Il Responsabile della Struttura, con il Referente dell'Area Anziani dell'AIPES, può dimettere l'utente in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- per documentata incompatibilità alla vita comunitaria e alle regole di convivenza;
- per gravi motivi disciplinari o morali;
- per morosità;
- per assenza ingiustificata superiore ai giorni 15 (quindici).

Si procederà a dimettere obbligatoriamente l'ospite in caso di perdita dei requisiti che hanno consentito l'ammissione (es. perdita dell'autosufficienza).

Art.7

Determinazione Retta

La retta mensile, tenuto debito conto delle spese di gestione e del personale, è stabilita dall'AIPES in Euro 600,00 (seicento/00) mensili. Per l'eventuale fruizione del servizio di lavanderia straordinario, non rientrante nelle quotidiane operazioni è previsto il pagamento da parte dell'utente che lo richiede di una somma aggiuntiva pari ad Euro 5,00 (cinque/00) a capo.

L'utente, se in attesa dell'assegno di accompagnamento, dovrà impegnarsi, mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a versare gli arretrati sino alla concorrenza del debito accumulato.

Gli arretrati di cui sopra dovranno essere calcolati dalla data di ingresso nella struttura.

Nell'ipotesi in cui l'utente non riesce a coprire il costo della retta nel modo sopra indicato, concorrono obbligatoriamente al pagamento del dovuto, a seguito d'impegno da assumere come precedentemente stabilito, le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del C.C. nell'ordine seguente:

- il coniuge;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi;
- figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Qualora l'assistito non disponga dei mezzi economici (reddito mensile più eventuale assegno di accompagnamento) tali da consentire il pagamento della retta per intero e le persone obbligate individuate al comma precedente non provvedano in merito, egli

può, al momento dell'ingresso nella comunità, decidere di devolvere i propri beni patrimoniali al patrimonio del Comune di residenza chiedendo come contropartita l'assistenza.

Il Referente dell'Area Anziani dell'AIPES, quando ricorra l'ipotesi descritta al comma precedente, provvederà ad informare tempestivamente il Comune di residenza che procederà direttamente ad avviare la procedura necessaria.

Il valore dei beni patrimoniali sarà stimato dall'ufficio tecnico comunale e, su richiesta dell'utente o del suo procuratore legale, sottoposto alla verifica di un tecnico di fiducia dallo stesso indicato. In tale ipotesi le spese inerenti la verifica saranno a carico dell'utente.

In presenza di devoluzione di beni patrimoniali, l'utente o il suo procuratore legale provvederà, con apposito atto notarile, a disciplinare le modalità per l'utilizzo da parte del Comune delle risorse necessarie per far fronte alle spese di assistenza nella Struttura.

Quando l'anziano, originario e residente nei Comuni del Distretto FR/C, non può far fronte al pagamento parziale o totale della retta, come sopra descritto, il Comune di residenza, previa relazione dell'Assistente Sociale, provvederà per lui.

Qualora l'anziano faccia espressa richiesta di essere supportato nella predisposizione del rito funebre nell'evento del proprio decesso, nei casi in cui è assente la rete parentale, la Referente dell'Area Anziani dell'AIPES e la Responsabile della Struttura cureranno il coinvolgimento del Servizio Sociale del Comune di residenza per l'espletamento delle procedure necessarie.

Talora l'utente non provveda a quanto sopra e si verifichi la situazione di improvviso decesso, in assenza di persone obbligate o anche nei casi di difficoltà di interazione con queste ultime, verrà coinvolto conseguentemente il Comune di residenza dell'assistito per far fronte all'espletamento delle procedure necessarie.

Art.8

Versamento della retta

Il versamento della retta da parte degli ospiti, ai quali comunque dovrà essere lasciata copia di ricevuta o altra idonea documentazione che ne attesti l'avvenuto pagamento, dovrà essere effettuato direttamente all'Ente Gestore entro il 15° giorno del mese.

Art.9

Condizioni Particolari di Rimborso delle Rette

All'ospite è consentito di assentarsi un mese all'anno da intendersi come giorni 30 (trenta) consecutivi. In tale ipotesi, lo stesso è tenuto a versare solamente il 50% della retta dovuta.

L'ospite ospedalizzato è tenuto, se il ricovero è superiore ai giorni 15 (quindici), a versare solamente il 30% della retta dovuta. Lo stesso ospite, allorché il ricovero presso la struttura ospedaliera si protragga nel tempo, è comunque tenuto al pagamento del 50% della retta per far fronte alle spese generali, salvo rinuncia al posto di accoglienza.

In caso di dimissione o rinuncia, all'ospite verrà rimborsato l'importo della retta dal giorno successivo alla dimissione.

Resta inteso che ogni caso particolare sarà oggetto di valutazione tra l'Ente Gestore e l'AIPES.

Art.10 **Registro Generale, Cartella Personale, Schede**

All'ingresso dell'utente in Comunità, il Responsabile della Struttura si preoccuperà di:

- registrarne il nominativo sul registro generale, appositamente predisposto, specificando le esatte generalità, la data e il luogo di nascita, il luogo di provenienza e la data di entrata;
- predisporre una cartella personale nella quale andrà inserito, di volta in volta, tutto il carteggio che possa comunque interessare l'ospite. Le cartelle devono essere numerate progressivamente con il numero corrispondente a quello del registro generale;
- compilare esattamente in tutte le sue voci la scheda personale dell'ospite, la quale deve essere conservata in apposito schedario;
- acquisire tutta la documentazione sanitaria e sociale necessaria, nonché il numero di codice regionale, l'eventuale tesserino di esonero dal ticket sanitario, il nominativo del medico di base prescelto.

Art.11 **Vitto**

Tutti gli ospiti hanno diritto ad uguale trattamento per vitto in base alla tabella dietetica predisposta dal Servizio d'Igiene Pubblica della ASL Distretto FR/C di Sora.

Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia del singolo ospite.

I pasti da somministrare agli ospiti sono: prima colazione, pranzo, spuntino/merenda e cena, da erogare secondo le qualità e quantità previste nella tabella dietetica predisposta dalla ASL Distretto FR/C di Sora.

Art.12 **Orario Pasti**

L'orario dei pasti sarà fissato dal Responsabile dell'Ente Gestore. Gli ospiti, debbono assolutamente essere presenti all'ora stabilita per i pasti salvo cause di forza maggiore e debitamente giustificate. In tali casi, sarà cura del Responsabile far conservare in caldo le vivande.

Qualora l'ospite non possa essere presente ai pasti, deve darne avviso al Responsabile della Struttura entro la prima mattinata.

In caso di comprovata indisposizione, l'ospite potrà usufruire della somministrazione dei pasti in camera.

Art.13
Il Pranzo nelle Ricorrenze

Il Responsabile dell'Ente Gestore nei giorni di festa garantirà un pranzo speciale che rispecchi i desideri espressi degli ospiti della casa.

I giorni di festa stabiliti sono: Natale, Pasqua, Capodanno, Ferragosto e Festa Patronale.

Art.14
Polizza Assicurativa a Favore degli Assistiti

L'ente gestore provvederà a stipulare a favore degli ospiti apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortunio da danni subiti o provocati dagli ospiti assistiti, dal personale impiegato o dagli eventuali volontari.

Art.15
Il Personale

L'Ente gestore, in relazione al proprio personale operante nella struttura, dovrà garantire il rispetto delle norme vigenti in materia e delle disposizioni riportate nella documentazione della gara di appalto per l'affidamento del pubblico servizio.

I turni di lavoro, dovranno essere organizzati secondo le disposizioni previste dalle categorie lavorative di settore e comunque dovranno coprire le esigenze di tutto l'arco delle 24 ore.

L'Ente Gestore, dovrà fornire all'AIPES l'organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità.

Art.16
Il Referente dell'Area Anziani dell'AIPES

Il Referente dell'Area Anziani dell'AIPES esegue le seguenti funzioni:

- Verifica l'andamento generale del servizio;
- Collabora con il Responsabile della Struttura per verificarne periodicamente l'andamento complessivo;
- Relaziona al Comune di residenza, qualora se ne ravvisasse la necessità, in merito alle verifiche, collaborazione, gestione delle procedure o a quant'altro ritenuto utile per il buon funzionamento della Struttura.

Sarà cura del Referente dell'Area Anziani dell'AIPES porre in essere i piani individualizzati sulle persone residenti da inserire in struttura che presentano difficoltà di natura socio-economica.

Il Referente dell'Area Anziani dell'AIPES, in collaborazione con il Responsabile della Struttura inoltre:

- garantiscono il rispetto dei diritti dell'anziano nella comunità;
- agevolano le relazioni nei casi di conflitto tra gli ospiti della comunità e gli operatori dell'Ente Gestore, stimolando i rapporti degli ospiti fra loro, le rispettive famiglie e l'ambiente esterno;

- ricevono i nuovi ospiti e curano la realizzazione dei fini generali di ospitalità, assistenza e attivazione che la Struttura persegue;
- tengono aggiornate le cartelle personali degli ospiti in forma ordinaria a cadenza trimestrale;
- controllano l'attività di tutti i servizi interni, sia generale che di assistenza immediata;
- provvedono alla verifica dell'esatto adempimento delle prestazioni previste nel contratto;
- coordinano il personale operante nella struttura;
- segnalano immediatamente all'AIPES ogni disagio che potrebbe creare disservizi all'interno della struttura.

Art.17

Il Responsabile della Struttura

Il Responsabile della Struttura è referente nei rapporti con l'APES, nei seguenti ambiti:

- cura l'amministrazione della comunità;
- procede alla predisposizione degli atti amministrativi necessari al pagamento delle rette per gli ospiti che non dispongono delle risorse necessarie;
- sovrintende alla corretta esecuzione delle prestazioni previste dal capitolato d'oneri, dal regolamento e dal progetto di gestione del servizio;
- si occupa del benessere degli ospiti ponendo in essere le procedure necessarie a rimuovere le cause relazionali e materiali che impediscono una vita serena nella struttura.

Il Responsabile della Struttura è referente per gli ospiti su ogni reclamo o protesta nell'esecuzione delle prestazioni, nei seguenti ambiti:

- convoca il Consiglio di Rappresentanza della Comunità ogni qualvolta ne ravvisi la necessità in ogni caso almeno due volte l'anno;
- esercita il controllo e la vigilanza del personale verificando che turni, orari, attività siano in conformità con quanto previsto dal regolamento, dal capitolato d'oneri, dal progetto di gestione;
- segnala infrazioni all'AIPES predisponendo gli atti necessari all'applicazione di penali e sanzioni;
- gestisce le cartelle degli ospiti e verifica che siano completate con puntualità e che sia sempre garantita la privacy;
- è responsabile della documentazione;
- redige una relazione mensile per l'AIPES;
- cura l'aggiornamento dell'inventario dei beni della struttura.

Art.18

Mansioni e Responsabilità degli Operatori Socio-Sanitari

Sono di competenza dell'operatore socio-sanitario, professionista dell'area socio-assistenziale, le attività integrate che si qualificano come assistenza diretta alla persona, al fine di favorire l'autonomia personale dell'ospite, nel rispetto della sua

autodeterminazione ed allo scopo di evitare o comunque ridurre, i rischi di isolamento e di emarginazione.

Nello specifico, l'operatore socio-sanitario garantisce all'interno della comunità interventi diretti alla persona (sostegno, aiuto, conforto, pulizia e quant'altro) dell'ambiente in cui vive (pulizia e riassetto delle camere e quant'altro), eventuale accompagnamento a strutture sanitarie con eccezione di interventi di specifica pertinenza di altre figure professionali, compatibilmente con le quotidiane necessità comunitarie, da garantire prioritariamente.

Nei casi in cui la sintomatologia dell'anziano dovesse apparire di particolare gravità, dovrà richiedere immediatamente l'intervento dei competenti servizi sanitari.

Esegue ogni altro compito gli sia assegnato nell'ambito delle sue mansioni.

Art.19

Personale Ausiliario Generico

Il personale ausiliario assolve le seguenti funzioni:

- pulizia interna di tutti i locali;
- pulizia delle aree antistanti e circostanti la Comunità Alloggio, comprese le aree verdi (soltanto in questa ipotesi è consentito l'impiego di personale ausiliario esterno, ovvero, come indicato in sede di gara);
- pulizie periodiche nei locali di servizio (cucina, magazzini, e quant'altro);
- pulizie varie (porte, finestre, vetrate, terrazze, plafoniere, termosifoni, elevatori, montacarichi, ascensori, nonché ogni suppellettile di carattere ornamentale, vasi, fioriere, quadri, tende e altro);
- cura i servizi di mensa;
- coadiuva gli operatori socio sanitari nell'espletamento dei loro compiti;
- lavaggio della biancheria, mediante utilizzo delle apposite attrezzature;
- stiratura della biancheria stessa;
- pulizia dei macchinari utilizzati e vigilanza sul regolare funzionamento degli stessi, segnalare al Responsabile della Struttura eventuali inconvenienti;
- ritiro e riconsegna della biancheria;
- rammendo degli indumenti di proprietà degli ospiti;
- esegue ogni altro compito gli sia assegnato nell'ambito delle sue mansioni.

Art.20

Il Medico

È facoltà di ogni ospite del centro di ricorrere alle cure del medico di fiducia, l'assistenza sanitaria di base, potrà essere garantita anche da un medico di base presente e disponibile nel Comune di Sora.

Art.21

Il Cuoco

Il cuoco è tenuto a svolgere le seguenti mansioni:

- confezione e cottura delle pietanze, comprese le diete specifiche per gli ospiti malati;

- approntamento delle porzioni.

Lo stesso è inoltre diretto responsabile:

- della ripartizione nei vari settori delle attrezzature da lavoro;
- della pulizia e dello stato igienico dei locali della cucina;
- della pulizia degli utensili e delle stoviglie di cucina;
- del rispetto della tabella dietetica predisposta dall'AUSL.

Art.22

Assistenza Sanitaria

Per quanto riguarda le prestazioni di carattere preventivo, curativo e riabilitativo, l'Ente Gestore dovrà procedere a stipulare apposita convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Sarà cura dell'Ente Gestore porre in essere eventuali altre tipologie di collaborazione con gli organismi sanitari qualora nuove norme lo prevedessero.

Art.23

Consiglio di Rappresentanza della Comunità

Il Consiglio di Rappresentanza della Comunità è un organo di consultazione e di coordinamento interno ed è così composto:

- referente dell'Area Anziani dell'AIPES;
- il Presidente e/o Legale Rappresentante della Società Cooperativa;
- responsabile della Struttura;
- n. 1 operatore dell'Ente Gestore, eletto per votazione interna;
- n. 1 rappresentante degli ospiti.

Il Consiglio, ha durata tre anni ed è convocato e presieduto dal Responsabile della Struttura, tutti i membri hanno diritto ad un voto.

Art.24

Compiti del Consiglio di Rappresentanza della Comunità

Il Consiglio si riunisce periodicamente, discutendo e proponendo provvedimenti relativi al buon funzionamento della Struttura e alle esigenze di vita comunitaria.

Lo stesso Consiglio può verificare, programmare e realizzare iniziative in favore degli anziani.

Il Consiglio esprime il proprio parere collegiale su casi di grave indisciplina e su fatti che possono compromettere la serenità e la tranquillità degli ospiti.

Art.25

Rappresentanti degli Ospiti

Il Rappresentante degli ospiti nel Consiglio dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

L'elezione del rappresentante ha luogo a scrutinio segreto.

È eletto anche un rappresentante supplente, incaricato di sostituire il membro effettivo impedito, dimissionario o deceduto, che partecipa alla seduta solo nel caso di sostituzione.

Art.26

Vigilanza AIPES

L'AIPES ha l'obbligo di verificare periodicamente, nei modi e forme ritenuti più opportuni, il mantenimento dei requisiti necessari all'autorizzazione del funzionamento.

La stessa, per quanto sopra, verifica dunque:

- l'esatta denominazione del soggetto gestore, la natura giuridica e l'indirizzo;
- l'esatta denominazione della struttura e la sua ubicazione;
- la tipologia della struttura;
- la capacità ricettiva;
- le figure professionali;
- il nominativo del coordinatore responsabile della Struttura.

L'AIPES provvede mediante ispezioni, preventivamente concordate con il Responsabile della struttura, a verificare ogni mese l'andamento delle attività, lo stato della struttura, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro.

Art.27

Disposizioni Transitorie e Finali

Per quanto non è qui espressamente contemplato, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.